

## **CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PESCANTINA, FEVOSS E CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO VALPOLICELLA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - BIENNIO 2023-2024**

L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno UNDICI del mese di MAGGIO,

PREMESSO che,

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 01.04.2021, il Comune di Pescantina ha approvato i criteri per l'attivazione del servizio di trasporto sociale in una forma di co-progettazione con gli enti del terzo settore;
- con determinazione n. 153 del 09.02.2023 è stato approvato l'avviso pubblico e la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, disponibili alla co-progettazione e realizzazione del servizio di trasporto sociale, ai sensi del sopra citato art. 55, 3 comma, del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore";
- il Rup, valutate le offerte pervenute al Comune entro il termine del giorno 20.02.2023, ha approvato il verbale dove dichiara di procedere con l'invito delle Organizzazioni interessate alla co-progettazione del servizio di trasporto sociale;
- con determinazione n. 489 in data 03.05.2023 è stato approvato lo schema di convenzione a seguito di avvenuta co-progettazione,

TRA

IL COMUNE DI PESCANTINA (C.F. 00661770230), avente sede in Via Madonna n. 49, 37026 (di seguito indicato come Comune), in persona della dott.ssa Ornella Rizzi domiciliata per la carica nel Comune di Pescantina, autorizzata ad intervenire nella stipula del presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona

E

organizzazione di volontariato FEVOSS – Federazione dei Servizi di Volontariato Socio Sanitario C.F.: 93024890233, in partnership con Associazioni FEVOSS BURE ODV e FEVOSS VERONA SANTA TOSCANA ODV, di seguito denominata più brevemente Fevoss rappresentata da GIANCARLO MONTAGNOLI in qualità di PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE dell'ente / associazione FEVOSS – FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO, con sede legale nel comune di VERONA (VR) Via S. TOSCANA n.9 Cap 37129 e costituita in data 15.06.1987 con atto N°22241 rep. – 4010 iscritta al RUNTS con DDR n.559 del 11/10/2022 nella sezione delle organizzazioni di volontariato al n°35 e nell'apposito Albo Regionale con iscrizione al n. VR 0048,

E

organizzazione di volontariato CROCE ROSSA ITALIANA. COMITATO VALPOLICELLA ODV, C.F./P.Iva.: 04223730237, di seguito denominata più brevemente CRI, rappresentata da ILENIA CIPRIANI – C.F. CPRLNI172H45F861U nata a NEGRAR il 05.06.1972, in qualità di presidente della CROCE ROSSA ITALIANA. COMITATO VALPOLICELLA ODV, con sede legale nel Comune di SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR), Via Madonnina 1 Cap. 37015, e costituita in data 13.12.2013 con atto N°460/13 e iscritta, nelle more dell'istituzione del RUNTS, nell'apposito Albo Regionale con iscrizione al n. VR 0779,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 OGGETTO**

La Convenzione attiene lo svolgimento del servizio di trasporto sociale, ai sensi dell'art. 55, 3 comma, del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore”;

Il servizio riguarda, di norma, i trasporti sociali da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale, nei Comuni limitrofi e nel bacino dell'Azienda ULSS 9 Scaligera (VR).

In caso di comprovata necessità o di attività inserita nei progetti sociali o socio – educativi attivati dai Servizi Sociali, può riguardare destinazioni ubicate in altri ambiti territoriali.

Le parti convenzionate sono tenute a rispettare quanto previsto nell'avviso pubblico approvato con determinazione n. 153/2023 “APPROVAZIONE SCHEMI AVVISO PUBBLICO E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CO-PROGETTAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DA REALIZZARSI NEL BIENNIO 2023-2024”.

### **ART. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Il servizio in oggetto è rivolto ai minori (se accompagnati), adulti ed anziani privi di idonea rete familiare e che non possono utilizzare mezzi propri e/o di familiari, per accompagnamento presso strutture a carattere assistenziale/educativo/formativo, ovvero centri di cura o riabilitazione, o a supporto dei progetti sociali e socio-educativi attivati dai Servizi sociali.

Gli altri casi di necessità non rientranti tra quelli sopra citati potranno accedere al servizio su valutazione motivata del Servizio Sociale di base del Comune.

Sono escluse dal servizio le persone allettate e quelle che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria (con ossigeno, catetere, etc...) o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con autoambulanza o automedica.

### **ART. 3 DURATA E ORGANIZZAZIONE**

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione fino al 31.12.2024 e si potrà rinnovare previo accordo di disponibilità delle parti.

Il servizio dovrà essere richiesto tramite gli assistenti sociali/ufficio servizi sociali con un preavviso di almeno 3 gg, salvo casi eccezionali di urgenza.

I trasporti vengono identificati nelle seguenti tipologie:

b) **Trasporti saltuari:** attuati per rispondere ad esigenze contingenti e temporanee, difficilmente definibili nel tempo e difficilmente programmabili.

a) **Trasporti continuativi (solo in casi di motivata necessità su relazione dei Servizi Sociali):** trasporti effettuati giornalmente o più volte nell'arco della settimana, con una scadenza ben definita, es. terapie di durata massima di 10 gg (non permanenti);

Il servizio dovrà essere svolto per l'andata e per il ritorno ed è organizzato nei seguenti modi:

- L'ufficio comunale dei servizi sociali, previa valutazione della necessità di mobilità formulata dall'assistente sociale, comunicherà alle Organizzazioni i nominativi, le vie di residenza degli utenti ed i luoghi di destinazione;

- le richieste potranno altresì essere direttamente rivolte alle Organizzazioni, che nel caso forniranno comunicazione all'ufficio comunale dei servizi sociali;

- le Organizzazioni sono tenute a gestire un calendario per gli appuntamenti in relazione alle richieste pervenute e a fornire risposta entro 24 ore.

#### **ART. 4 OBBLIGHI**

Le Organizzazioni si impegnano a fornire al ufficio comunale dei servizi sociali il nominativo della persona individuata quale referente e responsabile operativo al quale competerà l'organizzazione del servizio e del personale volontario nonché a tenere i rapporti con l'Amministrazione comunale.

Il servizio sarà garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13 come segue:

- il lunedì dai servizi sociali del Comune attraverso volontari civici comunali, dipendenti, assistenti sociali/educatori, operatori del servizio di assistenza domiciliare;
- il martedì e il mercoledì dalla Fevoss – Federazione dei Servizi di Volontariato Socio Sanitario;
- il giovedì e il venerdì dalla Croce Rossa Italiana- Comitato Valpolicella Odv;

Le parti, in accordo tra loro, potranno prevedere variazioni rispetto alle suddette disponibilità, garantendo comunque la continuità del servizio e previa comunicazione, anche informale, al Comune.

#### **ART. 5 IMPORTO E RIMBORSI**

Il Comune riconosce alle due Organizzazioni di volontariato il rimborso chilometrico forfettario onnicomprensivo, per ogni chilometro effettivamente percorso, come di seguito illustrato:

- Croce Rossa Italiana effettuerà il servizio di trasporto sociale a fronte di un rimborso di € 1,20/km con le seguenti modalità: automezzo con autista sempre disponibile nelle giornate di giovedì e venerdì, eventuali altre disponibilità soggette a riconferma su richiesta specifica con almeno n. 3 giorni d'anticipo;  
Croce Rossa effettuerà il rientro dei volontari alla sede in caso di prolungamento delle terapie dell'utente presso le strutture ospedaliere, ritornando a prendere lo stesso al termine delle prestazioni ed addebitando al Comune la doppia spesa.

- Fevoss Verona effettuerà il servizio di trasporto sociale a fronte dei seguenti rimborsi differenziati:
  - ✓ con un volontario senza automezzo nelle mattine di martedì e mercoledì a fronte di un rimborso di € 0,50/km;
  - ✓ con un volontario con automezzo Fevoss nella mattina del martedì a fronte di un rimborso di € 1,50/km. In questo caso il conteggio dei chilometri partirà da Pescantina.

I suddetti importi sono esclusi dal campo iva.

L'importo massimo rimborsabile è pari a presunti € 2.300,00 per l'anno 2023 ed € 3.000,00 per l'anno 2024.

I mezzi utilizzati per il trasporto possono essere con accompagnatore o senza accompagnatore, in funzione della tipologia, caratteristiche e necessità dei trasportati, come definite dai Servizi Sociali. In caso di necessità di accompagnatore per persone in grave condizione socio-sanitaria l'assistente sociale di riferimento individuerà l'eventuale accompagnatore.

Le Organizzazioni bimensilmente trasmettono al Comune apposita rendicontazione e le note di spesa che dovranno essere corredate da idonei report illustrativi del servizio svolto. Dal report dovranno potersi dedurre le seguenti informazioni:

- data del trasporto;
- chilometri percorsi;
- costo chilometrico;
- entità della spesa;
- orari di svolgimento del servizio di andata e ritorno;
- tipologia di mezzo utilizzato;
- presenza eventuale dell'accompagnatore;
- percorso realizzato;
- i nominativi degli utenti presenti sul mezzo;
- eventuali segnalazioni relative al trasporto effettuato.

Il Comune provvederà al rimborso nei termini di legge.

Sono a carico delle Organizzazioni i costi di gestione dei mezzi di trasporto quali la tassa di possesso annuale, l'assicurazione R.C.A. di cui all'art. 7, il carburante, la manutenzione ordinaria e straordinaria (inclusi i pneumatici) e l'assicurazione RCT ed infortuni previste dalla normativa vigente.

## **ART. 6 PERSONALE E MEZZI**

Il personale impiegato per il servizio di trasporto è personale volontario in possesso di regolare patente di guida in corso di validità e coperto da assicurazione.

Il servizio è espletato come segue:

- dai volontari civici comunali, dipendenti, assistenti sociali/educatori, operatori del servizio di assistenza domiciliare, con l'utilizzo di un mezzo in dotazione ai Servizi Sociali;
- dal personale volontario della CROCE ROSSA ITALIANA. COMITATO VALPOLICELLA ODV, con l'utilizzo di un mezzo con pedana o con mezzo sostitutivo;

- dal personale volontario della FEVOSS – FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO, con l'utilizzo di un mezzo con pedana o con mezzo sostitutivo.

I mezzi utilizzati sono coperti da polizza assicurativa RCA, secondo le vigenti norme di legge e sono sottoposti regolarmente ai controlli previsti dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile e a tutti i controlli che ne mantengano la sicurezza.

I mezzi verranno igienizzati all'inizio e alla fine di ogni servizio e verranno rispettate tutte le norme di igiene e pulizia dello stesso.

#### **ART. 7 RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE**

Le Organizzazioni sono direttamente responsabili di ogni e qualsiasi danno arrecato dal personale e comunque di qualsiasi danno alle persone e alle cose nell'esercizio dell'attività.

Le medesime dovranno provvedere alla stipula di adeguata Polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT), comprensiva di tutti i terzi trasportati, secondo le vigenti norme di legge, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità in merito.

A garanzia dei rischi connessi alle attività:

- La CROCE ROSSA ITALIANA. COMITATO VALPOLICELLA ODV ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione, n. .... del ..... rilasciata da....., per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, e in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei e dove il Comune di Pescantina è considerato "terzi" a tutti gli effetti.

- La FEVOSS – FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione, n..... del ..... rilasciata da....., per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, e in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei e dove il Comune di Pescantina è considerato "terzi" a tutti gli effetti.

#### **ART. 8 INTERRUZIONI**

Nel caso di interruzione del servizio dovuta a qualsiasi causa le Organizzazioni convenzionate sono tenute a darne immediata comunicazione sia agli utenti che ai Servizi Sociali. Le medesime saranno invece informate dall'Assistente Sociale di riferimento, con congruo anticipo (almeno tre giorni) delle eventuali mutate esigenze di trasporto degli utenti.

#### **ART. 9 CESSIONE**

E' vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Pescantina.

#### **ART. 10 INTEGRAZIONI**

La presente convenzione potrà essere estesa, previa verifica di fattibilità condivisa tra le parti ed a seguito di accordo scritto, ad altri servizi analoghi per natura e modalità organizzative.

#### **ART. 11 RIAPERTURA CO-PROGETTAZIONE**

Durante la vigenza della convenzione, il tavolo della co-progettazione potrà essere riaperto per esigenze sopravvenute e/o per opportunità di migliorare il progetto nel solo interesse pubblico.

## **ART. 12 RECESSO**

Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico l'Amministrazione comunale, con preavviso di 60 giorni, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione.

## **ART. 13 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui alla presente convenzione il contraente può risolvere la medesima qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, l'altro contraente persista nelle inadempienze rilevate.

E' comunque facoltà del Comune di Pescantina, richiamato per analogia l'art. 1456 C.C., risolvere la presente convenzione nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa,
- b) grave inadempimento dell'Organizzazione, atto a compromettere il risultato del servizio;
- c) inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- d) cessione del servizio a terzi, anche temporaneamente, senza autorizzazione del Comune.

Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Pescantina, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

## **ART. 14 CONTROVERSIE**

Per la soluzione delle controversie derivanti dalla presente convenzione, viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale.

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione sarà rimessa al Foro di Verona.

## **ART. 15 IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE**

Si dà atto che il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D. Lgs. 117/2017 trattandosi di contratto posto in essere da Ente del Terzo settore come definito all'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

## **ART. 16 TRATTAMENTO DATI**

Il Comune e le Organizzazioni convenzionate si impegnano, nello svolgimento del servizio, a rispettare la dignità e la privacy degli utenti.

Con riferimento alle norme relative alla protezione dei dati personali di cui al regolamento europeo n.679/2016, l'Amministrazione comunale procederà quale titolare del trattamento dati, a designare l'Organizzazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, la quale accetterà la nomina e si impegnerà ad osservare le norme regolate dalla suddetta normativa nonché in aderenza alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela di riservatezza stabilite dal Comune.

## **ART. 17 CODICE DI COMPORTAMENTO**

Le Organizzazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, si impegnano ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento nazionale e del Codice integrativo del Comune di Pescantina, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 22.04.2021, e a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

Le medesime, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53 comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001, dichiarano di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti di questo Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Pescantina nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione il Comune di Pescantina disporrà la revoca dalla procedura di affidamento.